

LA REPUBBLICA ROMANA

a) LA NASCITA DELLA REPUBBLICA

Il passaggio dalla monarchia alla repubblica non fu indolore. Tarquinio il Superbo era stato cacciato da Roma, ma non per questo aveva rinunciato al suo trono. Egli in effetti radunò un esercito e lo condusse contro Roma, ma fu sconfitto. Allora si rifugiò a Chiusi, una potente città etrusca, e riescì a convincere il suo re, Porsenna, a muovere alla conquista di Roma.

Nonostante l'eroica resistenza dei suoi abitanti, Roma dovette cedere di fronte all'esercito nemico coalizzato, ma l'atto eroico di Muzio Scevola fece desistere Porsenna dall'infierire sulla città

<p>Ù ³ MUZIO SCEVOLA ³ Per liberare la sua città,³ ³Muzio Scevola si introdusse³ ³nell'accampamento di Porsen-³ ³na con l'intento di uccider-³ ³lo, ma fu catturato e, per³ ³punire la sua mano che aveva³ ³fallito, la pose sul fuoco e³ ³la lasciò bruciare dicendo³ ³che altri cento giovani roma³ ³ni lo avrebbero seguito. ³ À Û</p>	<p>e di pretendere la restaurazione della monarchia dei Tarquini. Porsenna diresse il suo esercito verso Ariccia con l'intento di conquistarla, ma fu sconfitto dalle milizie di Cuma che erano venute in soccorso della città. La spedizione di Porsenna era terminata per sempre, ma i pericoli per Roma non erano scomparsi. Le città del Lazio si erano ribellate al potere di Roma e molte avevano appoggiato Porsenna dopo aver trucidato la guarnigione romana presente nelle loro città.</p>
--	--

Nella stessa Roma ci fu un'insurrezione a favore del deposedo monarca, a cui parteciparono anche i figli di Lucio Giunio Bruto. Roma ne uscì prostrata e ridimensionata.

1) I CONSOLI

La cacciata del re aveva creato un vuoto nelle istituzioni della città. Era sparito il potere esecutivo rappresentato dal re.

Nel passato , quando si verificava un simile vuoto, il Senato provvedeva a colmarlo con l'elezione temporanea di un inter-re. Ma questa volta, i Romani erano arrivati alla conclusione che la monarchia non era stata un buon affare per l'Urbe (la Città) e decisero, quindi, di sostituirla. Essi decisero che del potere esecutivo ne dovevano essere investiti non uno, ma due magistrati (consoli) eletti per un solo anno.

I consoli dovevano governare con eguali poteri. Le decisioni dovevano essere prese di comune accordo. Ciascuno di essi aveva il potere di bloccare le decisioni dell'altro (potere di veto). Un loro eventuale contrasto era sottoposto all'arbitrato del senato, che veniva ad acquisire un peso notevole.

Il simbolo del potere e dell'autorità dei consoli erano i littori, da cui erano sempre accompagnati nelle uscite pubbliche.

S P Q R

Con l'istituzione della repubblica su tutti i monumenti e gli edifici pubblici fu posta la scritta S P Q R , le quattro iniziali di Senatus Populus-Que Romanus (= Il Senato e il popolo romano), e stava a significare che tutto il potere (oggi diremmo tutta la sovranità) apparteneva al Senato e al Popolo.

I primi due consoli furono Bruto e Collatino, i due protagonisti della cacciata del re. La repubblica nasceva aristocratica. Il potere rimaneva nelle mani dei patrizi. Bruto fece subito approvare una risoluzione che metteva al bando tutti i membri della famiglia del re. Tarquinio Collatino, quale nipote del re, fu costretto all'esilio. Al suo posto fu eletto Publio Valerio, che si meriterà l'appellativo di pubblicola, amico del popolo. Egli fece approvare, tra l'altro, la Lex Valerii, che garantiva al cittadino il

ricorso all'assemblea generale quando era in gioco la sua vita o i suoi diritti.

2) IL DITTATORE

La divisione del potere esecutivo tra due persone porta dei problemi quando lo stato è in pericolo. Il comando di due autorità, che possono bloccarsi a vicenda col potere di veto, fa perdere l'immediatezza e la rapidità delle decisioni.

In questi casi, era previsto che i consoli venissero sospesi e al loro posto venisse nominato, da uno dei due consoli, un Dittatore, un Magister Populi, che assumeva il comando unico.

Il Dittatore, tuttavia, non governava da solo. Egli si avvaleva della collaborazione di un Magister Equitum, Maestro di Cavalleria. La carica del Dittatore aveva una durata breve. Egli restava in carica per sei mesi o, comunque, non oltre il termine della scadenza del mandato del console che l'aveva nominato.

b) I CARATTERI ORIGINARI DEI ROMANI

Politicamente i Romani erano destinati ad avere un successo che le città greche non conobbero mai. Essi avevano una concezione dello stato che li rendeva diversi. In termini moderni, possiamo dire che, contrariamente ai Greci, essi avevano una concezione aperta dello stato.

Mentre per i Greci il diritto di cittadinanza apparteneva solo ai Greci di nascita, i Romani, fin dalle origini, ne fecero beneficiare tutti gli stranieri che sceglievano di fissare la loro dimora e i loro affari nella città capitolina.

Uno schiavo in Grecia, anche se affrancato dalla schiavitù, non sarebbe mai diventato un cittadino portatore di diritti, ma sarebbe rimasto uno straniero con nessun dovere di lealtà verso la città che lo ospitava.

A Roma, invece, uno schiavo liberato acquisiva la cittadinanza romana, anche se veniva relegato nel più infimo livello della scala sociale, ma questa nuova condizione sociale, che veniva trasmessa ai propri figli, lo legava alla città nel bene e nel male e quindi ne difendeva gli interessi.

Anche nei rapporti imperialistici Roma aveva ben presto adottato in Italia una politica molto diversa di quella di Atene o di Sparta. Le città conquistate da Roma sul territorio italiano venivano inglobate nel sistema romano e venivano assimilate alla città capitolina. Era la politica delle porte aperte.

1) LA POLITICA DELLA CITTADINANZA

La cittadinanza romana venne estesa a tutti i territori conquistati. Godere della cittadinanza romana non era una semplice gratificazione morale, anche se importante, ma significava acquisire dei diritti che aprivano le porte a tanti benefici.

Per i singoli, i benefici erano il diritto di partecipare al governo della città e il diritto alle provviste alimentari. Per le città, i benefici erano che esse partecipavano di diritto alla spartizione dei bottini e delle terre di future conquiste.

Insomma, Roma non conquistava semplicemente, ma inglobava e assimilava tutto al proprio sistema e alla propria organizzazione politica. E questa politica la rese grande.

In Italia, non c'erano più città che si distinguevano da Roma. Tutto il territorio italiano era "Roma" e tutti erano "Romani". I Sanniti, i Sabini, gli Etruschi, ecc. erano diventati tutti Romani. Questa fu la grandezza di Roma. Aveva dietro di sé un territorio vasto e compatto e una popolazione in cui ognuno si identificava con essa, almeno finché le continue vittorie garantivano bottini e ulteriori benefici.

2) LA DOMUS ROMANA

La domus romana era il regno della domina, la padrona di casa. Era molto ampia e rappresentava un piccolo fortilizio in cui viveva il dominus, il padrone di casa, e la sua familia.

All'esterno della casa c'era l'effigia del dio Giano (fig. 413, moneta raffigurante il dio Giano bifronte), che, con i suoi due volti, uno rivolto all'esterno e uno verso l'interno, proteggeva la casa.

All'interno c'era il focolare, il cui fuoco era il fuoco sacro di Vesta, la dea della vita e della continuità della famiglia (fig. 414, Il tempio di Vesta ai piedi dell'Aventino in Roma). Il fuoco non doveva mai spegnersi e ad ogni pasto vi si doveva buttare un po' di cibo.

Attaccati al muro c'erano delle icone (immagini): i Lares, divinità che assicuravano le fortune della casa e proteggevano i campi e gli edifici; i Penati, divinità che assicuravano il benessere materiale (l'abbondanza) della famiglia; i Mani, gli spiriti degli antenati, che andavano onorati da parte di tutti.

3) IL PATER FAMILIAS E LA GENS

La gens romana era formata da tutti quei nuclei familiari che discendevano da un antenato comune ed era organizzata come una monarchia assoluta dove la volontà del capo della casata o gens, il pater familias era legge. Tutto dipendeva da lui: le persone, le cose e gli animali. La sua autorità non conosceva limiti. Nemmeno lo stato poteva intervenire negli affari interni della gens.

La gens o casata era un'unità monolitica, quasi un piccolo stato. Amministrava la giustizia al suo interno. Aveva una propria religione con i propri numi tutelari, i Lari, che proteggevano la casa, il focolare domestico.

La gens possedeva un proprio demanio privato e ad ogni membro della famiglia sposato veniva attribuito un pezzo di terra per coltivarlo (5000 mq circa).

I figli, anche sposati, rimanevano sotto la tutela del paterfamilias e tutte le proprietà, anche se acquisite dal figlio, appartenevano a lui che ne aveva la più completa disponibilità. Poteva venderle, come poteva vendere i propri figli.

Le figlie si sottraevano alla tutela del padre solo se venivano date in sposae cum mano, cioè se il padre rinunciava ai propri diritti su di esse. Ma esse non acquistavano la propria indipendenza. Esse cambiavano soltanto tutela. Cessava quella del padre e subentrava quella del marito.

4) L'AUTORITA' MORALE DEL PATER FAMILIAS

I membri della famiglia erano chiamati patrizi e portavano tre nomi. Il primo, il praenomen, era il nome proprio (Caio, Marco, ecc.), il secondo, il nomen, indicava la gens di appartenenza (Cornelia, Giulia, ecc.), il terzo, infine, il cognomen, indicava quella della sua famiglia (Bruto, Gracco, ecc.).

Ma il pater familias aveva anche grosse responsabilità, di carattere morale soprattutto. Egli era il custode della gens, che era a fondamento dello stato romano. La sua prosperità era la prosperità dello stato.

La sua estinzione costituiva un danno notevole per lo stato che perdeva popolazione e quindi soldati, ma costituiva un danno irreparabile anche per la famiglia che non avrebbe lasciato nessuno dietro di sé a prendersi cura dei propri morti. Le loro anime, senza i dovuti sacrifici, non sarebbero entrate in paradiso.

Per tutti questi motivi, in mancanza di prole, la sopravvivenza della casata poteva essere garantita attraverso le adozioni, che erano promosse dallo stato.

5) I CLIENTI DELLA CASA

La gens aveva attorno a sé delle persone che, per una serie di motivi, dipendevano da essa. Erano i clienti (clientes) della casa, che potevano ammontare anche a migliaia. Il cliente poteva essere una persona asservita o, più semplicemente, potevano essere persone, o famiglie, la cui condizione di vita era molto precaria e perciò avevano bisogno della protezione di una famiglia potente.

Tra gens e clientes si stabiliva un legame molto stretto con vincoli reciproci di vario genere: legali e finanziari. Il cliente doveva essere sempre presente alle uscite pubbliche del patrono; doveva contribuire a formare la dote alle sue figlie; doveva combattere al suo fianco; doveva votare per lui e doveva contribuire a pagare il suo riscatto in caso egli cadesse prigioniero in guerra. Ma il patrono era obbligato a fornire al cliente protezione e tutta l'assistenza di cui poteva avere bisogno.

6) LA CONDIZIONE DELLA DONNA

La donna romana, la domina, godeva di molto rispetto all'interno della casa, ma era completamente sotto la tutela del maschio. Egli poteva anche ucciderla.

Essa sovrintendeva ai lavori domestici e alla servitù. Essa era completamente dedita al focolare domestico e non si interessava degli affari sociali o politici (fig. 415, Nota le vesti dei Romani: l'uomo indossa la tunica e, quando usciva, sopra di essa metteva la toga. La donna porta anch'essa la tunica, ma di sopra metteva la stola. Quando usciva metteva la palla, un mantello).

Le virtù apprezzate nella donna romana erano le virtù che abbiamo visto in Lucrezia: vivere in funzione del marito e al servizio della casa.

Mentre il marito consumava i suoi pasti disteso sul triclinio (una specie di divano), a lei era consentito solo rimanere seduta (fig. 416, Nota le donne sedute mentre l'uomo sta sdraiato sul triclinium, Museo nazionale, Bucarest).

La donna romana era l'esatto opposto della donna etrusca, che era libera e riceveva un'educazione simile a quella dei maschi e poteva esercitare il costume toscano (la prostituzione) per crearsi una dote.

7) LA RELIGIONE

Numa Pompilio, il secondo re di Roma, fu il primo riformatore religioso della storia di Roma. Egli mise ordine tra le diverse divinità delle tre popolazioni che costituivano Roma; Latini, Sabini e Etruschi, ogn'una delle quali aveva i propri dèi ed i propri riti.

Al vertice del Pantheon c'erano tre divinità: Giove, il re degli dei, del cielo e della pioggia; Marte, il dio della guerra e Quirino, il dio della fecondità. Sotto i re Tarquini questa triade fu modificata e al posto di Marte e Quirino troviamo, nell'ordine, Giunone, sorella e moglie di Giove, dea del matrimonio e protettrice delle spose e delle puerpere, e Minerva, dea della sapienza e delle arti (fig. 417, La triade capitolina: Giove, Giunone e Minerva, da ritrovare).

Accanto a queste c'erano le altre divinità: Giano, il dio bifronte (a due facce, che stavano a significare l'inizio e la fine di ogni cosa), anticamente venerato quanto Giove; Vesta, l'antica divinità di Alba Longa, dea del fuoco e della vita, la cui sacerdotessa Rea Silvia aveva dato i natali a Romolo e Remo.

Un po' più sotto ci sono le divinità agrarie: Cerere, la dea della mietitura; Saturno, il dio della semina; Flora, la dea dei fiori; Pomona, la dea dei frutti; Libero o Bacco, dio della vite, ecc.

Nella vita del romano non c'era una netta distinzione tra la vita religiosa e quella civile. Ogni aspetto della sua vita quotidiana era intrisa di religione. La sua stessa casa era piena di segni religiosi e il paterfamilias era il sacerdote che officiava tutte le funzioni.

8) LA CASTA SACERDOTALE

Originariamente, il re era anche capo della religione (pontefice). I due poteri, quello laico e quello religioso, non erano distinti. Solo lentamente il re incominciò a spogliarsi della sua funzione religiosa delegandola al Pontifex Maximus e alla casta dei sacerdoti che si andava formando.

Ai tempi di Numa Pompilio, il riformatore della religione romana, i più importanti ordini sacerdotali erano quelli dei flamini, degli auguri, dei pontefici e delle vestali.

Gli auguri svolgevano il compito importante di osservare ed interpretare i segni naturali (volo degli uccelli, il fulmine, l'appetito dei polli sacri, ecc.) per conoscere la volontà degli dei e trarre previsioni (auspici). Romolo stesso aveva consultato gli auspici prima di procedere alla fondazione di Roma.

I pontefici badavano al mantenimento del culto e dovevano garantire la pax deorum, cioè garantire il favore degli dèi verso la città. Le vestali, infine, erano le custode del fuoco sacro che simboleggiava la vita.

I flamini amministravano la giustizia e offrivano i sacrifici agli dèi.

Nella società romana primitiva non c'era una distinzione tra jus civile (diritto civile) e jus divinum (diritto sacro). Tutti gli aspetti della vita erano intrisi di religione. Anzi, si può dire che tutta la vita del romano primitivo fosse fondata sulla religione. Il prete era il giudice naturale perché egli sapeva interpretare la volontà degli dei.

9) LE FESTE ROMANE

La vita del romano antico era tutta regolata e vissuta in senso religioso. Ogni aspetto della vita produttiva e sociale aveva un carattere divino che si materializzava in un dio, a cui si dovevano tributare sacrifici ed onori in feste pubbliche a scadenze fisse.

Le *feriae publicae*, i giorni festivi dell'antica Roma, avevano luogo in tutti i periodi dell'anno ed erano sempre dedicate ad un dio. A marzo, per esempio, si festeggiava Marte, il dio della guerra. Una delle feste dedicate a Giove, come dio del vino, era quella detta di Vinalia (19 agosto). A Saturno era dedicata, il 17 dicembre, la festa della seminazione (*Saturnalia*). *Cerialia*, che si teneva il 19 aprile, era la festa dedicata a Cerere, dea delle messi. Il 23 luglio si festeggiava (*Neptunalia*) il dio del mare. Il dio del Tevere si festeggiava il 27 agosto (*Volturnalia*). Vesta, dea della casa, si festeggiava il 9 giugno (*Vestalia*).

Ma c'erano anche feste dedicate agli dèi o agli spiriti del mondo della natura: quella del giorno più breve (21 dicembre), quello dei defunti (21 febbraio), quello dei boschi (19 e 21 luglio), ecc.

10) LA MORALE ED I COSTUMI

La moralità dei Romani non era molto rigida. L'uomo godeva di una maggiore libertà nei costumi rispetto alla donna, ma la decenza pubblica doveva essere sempre garantita. Tuttavia, questa libertà terminava non appena l'uomo prendeva moglie. Il suo dovere, d'allora in poi, era quello di provvedere alla famiglia.

La prostituzione era ammessa, ma essa doveva essere esercitata con discrezione e al riparo. La prostituta non poteva indossare l'abito tradizionale della matrona romana perchè esso era il simbolo della fedeltà coniugale.

La donna doveva essere casta da nubile e fedele da sposata.

Il matrimonio poteva essere *com manu* o *sine manu*. Col primo, il padre rinunciava ai suoi diritti sulla figlia in favore del genero, che ne prendeva il posto. Col matrimonio *sine manu*, che si svolgeva senza il rito religioso, il padre conservava i suoi diritti sulla figlia.

Il matrimonio *cum manu* poteva avvenire in tre forme diverse: per uso, dopo un anno di coabitazione degli sposi; per *coemptio*, cioè per acquisto o per *confarretio*. Quest'ultimo, di cui parleremo più avanti, era riservato ai patrizi.

11) L'EDUCAZIONE

Il romano, sin dalla più tenera infanzia, era educato alla disciplina e all'osservanza delle regole. La sua non era un'educazione formale ricevuta a scuola. Alla sua educazione provvedeva direttamente la famiglia. Era il compito che si assumeva direttamente il *pater familias*.

Solo più tardi questo compito verrà delegato a degli schiavi colti (*pedagogos*), spesso di origine greca. Le regole che il giovane doveva apprendere non erano regole scritte. Erano regole applicate nelle cerimonie religiose che si svolgevano attorno a lui.

Ogni rito doveva essere fatto nella forma richiesta per non offendere il dio che si celebrava per propiziarselo nella funzione che esso rappresentava. Nel mondo romano anche le funzioni personali avevano il proprio dio o dea.

La dea *Aebeona*, per esempio, insegnava al bambino a muovere i primi passi. *Fabulina* gli insegnava a pronunciare le prime parole, ecc. Questa formalità del rito aveva uno scopo ben preciso: abituare il giovane alla disciplina e al rispetto nella formazione del carattere.

Verso i sette anni, il bambino veniva avviato alla scrittura e allo studio della storia e dell'aritmetica (fig. 418, Il maestro insegna agli alunni)). La geometria era appena accennata, quel tanto che serviva.

Ma l'educazione del giovane avveniva soprattutto per apprendistato. Egli apprendeva dall'esempio degli adulti, sia nella lavorazione dei campi, sia nella gestione della casa, sia nella partecipazione alla vita pubblica.

Il giovane veniva portato molto presto ad ascoltare le discussioni che si svolgevano in senato. La formazione del giovane si completava prestando servizio militare che lo faceva diventare cittadino di pieno diritto e gli apriva le porte dell'elettorato attivo (votando per gli altri) e passivo (essere votato dagli altri).

c) LA LOTTA PER L'UGUAGLIANZA

Fino ai primissimi re, i cittadini erano perfettamente eguali. Anche se tra le tre tribù fondate da Romolo (Ramni, Tazii, Leceri) c'era una leggera differenza di status, almeno tra le prime due e l'ultima, di fronte alla legge c'era una perfetta uguaglianza, indipendentemente dalla tribù di appartenenza.

Il problema dell'uguaglianza dei cittadini sorse quando Roma incominciò a raccogliere gente da tutte le parti. Il nucleo originario si rimpiccioliva nei confronti dei residenti non Romani, che non godevano di alcun diritto, pur contribuendo a fare Roma grande col loro lavoro.

Tuttavia, in quel periodo non ci fu una lotta per l'uguaglianza. Il problema era sentito, ma non era rivoluzionario, come diverrà nel periodo della repubblica.

La cittadinanza a queste classi fu concessa da Servio Tullio, il sesto re di Roma, non perchè richiesta, ma perchè tale concessione contribuiva a rendere più sicura la posizione personale del sovrano, che aveva contro quasi tutta la classe dei patrizi, e perchè contribuiva a risolvere il problema dell'esercito, i cui effettivi erano troppo pochi per la politica di conquista che il re aveva intenzione di portare avanti.

1) DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Il primo dovere del cittadino romano era quello di contribuire alla difesa dello stato. Doveva essere al servizio del stato per la costruzione delle opere pubbliche. Non c'erano tasse perchè il cittadino provvedeva direttamente a tutte le necessità della città. Le imposizioni di tasse avvenivano solo in casi di necessità estrema, ma la somma versata veniva restituita non appena le condizioni delle finanze dello stato lo permettevano.

Il principale diritto del cittadino era quello di partecipare alle assemblee pubbliche, dove si decideva la politica dello stato. Egli aveva il diritto di partecipare all'elezione del re ed egli stesso poteva essere eletto ad una carica pubblica. Lo stato gli garantiva il diritto alla libertà, che aveva acquisito per nascita ed era inalienabile.

2) IL CENSIMENTO

Il censimento della popolazione avveniva ogni cinque anni. Esso consisteva in un accertamento accurato delle proprietà dei cittadini ed era, in effetti, una grande rilevazione catastale fatta a scopo militare e tributario (successivamente). La riforma costituzionale, voluta da Servio Tullio, aveva esteso l'obbligo di prestare servizio militare a tutti i possidenti, che venivano inquadrati nelle centurie.

3) L'ESERCITO

L'esercito è stata sempre la forza suprema di Roma. Il soldato romano (fig. 419, Figura in bronzo di guerriero sannita; Museo del Louvre, Parigi) era ordinato e disciplinato non perchè ricevesse un formale addestramento sotto le armi. Era ordinato e disciplinato perchè era abituato all'ordine e alla disciplina nella vita civile. Sin dalla più tenera età veniva educato al valore personale, all'obbedienza e al senso di responsabilità.

Prestare il servizio militare era un obbligo per tutti gli uomini dai sedici fino ai sessant'anni. Le campagne militari, di solito, erano limitate ai mesi estivi e al primo autunno.

L'esercito era diviso in due fasce di età: iuniores e seniores. Alla prima, che andava dai sedici ai quarantasei anni, erano affidati compiti di prima linea. Alla seconda erano riservati compiti di difesa e di assistenza.

E' dal momento in cui entra nell'esercito che il civis romanus, il cittadino romano, acquista la sua pienezza di cittadino. Egli acquista la capacità di partecipare attivamente alla vita dello stato attraverso il diritto di voto nelle assemblee dei comizi centuriati, che rappresentavano il parlamento della repubblica. Una lunga permanenza nell'esercito, inoltre, apriva le porte ad una brillante carriera nelle magistrature dello stato.

Sotto i primi re, l'esercito era modellato sulle trenta curie e ogni milites (fante) o equites (cavaliere) doveva provvedere al proprio armamento.

Ogni curia doveva contribuire alla formazione dell'esercito con una centuria (cento fanti, milites) e una decuria (dieci cavalieri, equites).

4) LA STRUTTURA DELL'ESERCITO

La legione, com'era chiamato l'esercito,, aveva in tutto tremila milites e trecento equites. Alla sua testa c'era il re coadiuvato da un Magister populi, il quale, a sua volta, nominava un proprio sottoposto (Magister equitum).

Il re stabiliva il piano delle operazioni e nominava i comandanti intermedi, detti pretori, ma per entrambi doveva ricevere l'approvazione dei comizi centuriati.

Con la riforma di Servio Tullio, la legione era formato da 193 centurie. Ogn'una delle cinque classi introdotte da questo sovrano contribuiva alla sua formazione in base ad una quota prefissata. La prima classe, quella dei più ricchi, forniva ottanta centurie di milites e diciotto centurie di equites. Novantotto in tutto.

Questo era molto importante ai fini politici perchè, nei comizi centuriati, che avevano preso il posto dei soppressi comizi curiati, si votava per centurie e i novantotto voti della prima classe costituivano la maggioranza assoluta. Le altre quattro classi contribuivano con venti centurie ciascuna la seconda, la terza e la quarta. La quinta ne forniva trenta. Cinque centurie, infine, erano composte da specialisti inermi.

5) IL PRIMITIVO DIRITTO ROMANNO

Quello che noi chiamiamo diritto in realtà, in quest'epoca, non sono che antiche regole che vengono accettate da tutti come sacre. E' questo carattere religioso che le rende vincolanti e le fa osservare da tutti.

L'amministrazione della giustizia avveniva su due livelli. Nel primo livello era il re, o un suo delegato, che giudicava quei casi limitati che ricadevano sotto la sua giurisdizione.

La giustizia del re era limitata ai casi di turbamento della sicurezza pubblica, quali il tradimento, la ribellione, ecc. Oppure a quei casi che

venivano equiparati al turbamento della sicurezza pubblica, quali il parricidio, la violenza carnale contro le donne, l'incendiario, la falsa testimonianza, ecc.

Le liti tra privati venivano, di solito, portati davanti al sacerdote che giudicava secondo il jus divinum, anche se, in questo periodo, non c'è una distinzione netta tra jus civile e jus divinum. I due si confondono.

L'altro livello di giustizia era quello amministrato dal pater familias all'interno della propria casata o gens. Le norme in base alle quali egli giudicava erano fondate sul culto della gens, la casata, e miravano alla sua perpetuazione.

Era una giustizia privata. Il pater familias, assistito dal consiglio di famiglia, puniva il membro della famiglia o il servo che si era macchiato di qualche colpa o organizzava la vendetta contro chi aveva offeso la famiglia o un suo membro.

Il debitore insolvente veniva abbandonato alla volontà del creditore che ne poteva fare quello che credeva: poteva venderlo, farne uno schiavo o ucciderlo, se credeva.

6) UNA SOCIETA' FONDATA SULLE REGOLE (NORME)

La nascita, il matrimonio, le adozioni, i funerali erano regolate con norme molto precise. Il matrimonio si svolgeva in una forma essenzialmente religiosa e prevedeva tre momenti: la traditio, la deductio in domum e la confarreatio.

Preceduta da una fiaccola nuziale e cantando un inno religioso molto antico, la sposa veniva condotta, velata e incoronata, alla casa dello sposo (traditio). Alcuni amici dello sposo, simulando un rapimento, conducevano la sposa nella casa dello sposo (deductio in domum). La cerimonia si concludeva con l'offerta del sacrificio a Giove consistente in una torta di farro (confarreatio).

La nascita aveva delle regole ben precise. Un figlio, se non sano o femmina, poteva essere rifiutato o lasciato morire dal paterfamilias. Se lo accettava, dopo nove giorni, lo presentava agli dèi domestici. Se, invece, non aveva eredi, egli poteva adottarne uno.

Alla morte del paterfamilias, l'erede doveva essere dichiarato pubblicamente nei comizi curiati, che si riunivano due volte all'anno.

d) I COMIZI CURIATI

I Comizi Curiati era l'assemblea popolare. In termini moderni, potremmo dire che essa era il parlamento di Roma. Si riuniva due volte all'anno ed i suoi poteri erano elettivi, legislativi (quindi politici) e giurisdizionali (cioè, in alcuni casi amministravano la giustizia).

Nella sua funzione elettiva, l'assemblea curiata eleggeva il re e gli delegava il potere esecutivo, l'imperium. Come organo politico approvava le leggi e dichiarava lo stato di guerra. Nella sua funzione di organo di giustizia giudicava in appello le sentenze del re ed aveva il potere giuridico per decidere in materia di cittadinanza, adozioni e testamenti.

e) IL SENATO

Il senato era il consiglio permanente che assisteva il re in tutti gli affari di stato. Esso era composto, per diritto di nascita, dai patres, i capi delle casate o gentes, e svolgeva un compito molto delicato durante il vuoto di potere che si verificava tra il decesso del re e l'elezione del nuovo.

Alla morte del re, esso nominava, per cinque giorni, un inter-re (interrex) tra i suoi membri. Questa procedura andava avanti finchè non si riusciva a convocare i Comizi Curiati, che provvedevano a colmare il vuoto di potere nominando un nuovo re.

La continuità dello stato non era garantita dal re, che era una carica elettiva e non si trasmetteva per successione, ma era garantita dal senato, che era un organo ereditario e rappresentava i reali interessi dello stato.

1) I PATRES

I patres erano quei pater familias, quegli anziani (senex) cittadini, che per prima furono chiamati da Romolo a sedere in un'assemblea comune per aiutarlo e consigliarlo nel disbrigo degli affari di stato. Essi erano i capi riconosciuti delle gentes e siedevano nel senato di diritto. I loro discendenti saranno chiamati patrizi. Essi rappresentavano la più antica aristocrazia romana. Sotto la monarchia il loro ruolo politico fu minimo, ma diventò rilevante sotto la repubblica.

2) I POTERI DEL SENATO

Il senato era un organo di controllo. Esso non aveva un proprio potere o una propria giurisdizione. I singoli senatori potevano essere utilizzati, e lo erano frequentemente, come comandanti dell'esercito o come giudici, ma collegialmente il senato non aveva un proprio potere in questi campi.

Il senato esaminava gli atti del re e delle assemblee legislative e poteva negare la sua sanzione se questi non erano conformi alla tradizione o al sentimento religioso dello stato.

Il suo voto era richiesto come vincolante in caso di modifiche della costituzione dello stato, o quando si concedeva la cittadinanza o, infine, in caso di dichiarazione di guerra.

Il senato fungeva anche come consiglio di stato. Il re lo consultava sempre prima di sottoporre i suoi provvedimenti ai comizi curiati o centuriati.

f) GLI EDITTI DEI PRETORI

La vita legale di Roma si sviluppava attraverso i provvedimenti legislativi delle assemblee popolari, le opinioni dei giureconsulti e gli editti dei pretori. Ogni pretore all'inizio del suo mandato stabiliva, attraverso la pubblicazione degli editti, le regole attraverso le quali avrebbe giudicato le cause di sua pertinenza.

Le clausole contenute negli editti conservavano il loro validità anche quando il pretore che le aveva emanate non era più in carica. Tuttavia, il pretore che seguiva poteva modificarle o rigettarle completamente ed istituirne altre.

g) LE CARICHE PUBBLICHE

I comizi curiati o centuriati (potere legislativo), il senato (potere di controllo), il re (potere esecutivo) rappresentavano gli organi fondamentali dello stato. Ma lo stato, per essere gestito, aveva bisogno di tutta una serie di funzionari pubblici che venivano eletti per un periodo più o meno lungo.

La carica più in basso era quella del

QUESTORE. Egli veniva eletto dai comizi centuriati e collaborava con i magistrati di grado più elevato nel controllo delle finanze dello stato e della giustizia. Era il custode del tesoro pubblico, incassava le tasse e pagava gli stipendi ai dipendenti pubblici e ai militari.

Il suo era un compito investigativo e restava in carica

un anno. Se voleva fare carriera politica (cursus honorum), egli poteva presentare la sua candidatura per una carica più elevata. Se veniva bocciato, non si poteva ripresentare candidato a nessuna carica per dieci anni. Se, invece, aveva successo veniva eletto alla carica di

EDILE Era un magistrato che aveva la supervisione di tutte le opere pubbliche dello stato, compreso gli edifici, provvedeva ai mercati e all'approvvigionamento, ed era responsabile degli spettacoli pubblici. La carica successiva a cui poteva aspirare era quella di

PRETORE Era un giudice di altissimo rango, ma anche una carica militare in caso di guerra. Ai tempi della repubblica, le due cariche più importanti erano quelle del console e del censore.

CENSORE Istituito per la prima volta nel 443 a.C., restava in carica cinque anni e aveva il compito delicatissimo e importantissimo di aggiornare i registri dei contribuenti per stabilire l'ammontare delle tasse che doveva pagare e assegnarlo alle tribù e alle centurie. Ma il censore era anche il fustigatore della moralità pubblica e il controllore della moralità degli aspiranti a cariche pubbliche.

CONSOLE Di cui abbiamo già parlato, esercitava il potere esecutivo ed era capo dell'esercito.

h) LA PLEBE

Quando nasce la Repubblica la plebe ha uno scarso rilievo politico. Tutto il potere era nelle mani dei patrizi e degli equites, che occupavano le massime cariche dello stato.

Gli equites erano quei capitalisti che anticamente facevano parte della plebe e che, con la riforma dello stato di Servio Tullio (579-535), entrarono a far parte della prima delle cinque classi: quella che deteneva tutto il potere.

I plebei, la folla di artigiani, bottegai, liberti, impiegati, ecc., anche se facevano parte dei comizi centuriati, il loro peso politico era irrilevante. Erano sottoposti a tutta una serie di divieti che li tenevano in una condizione di soggezione politica e ai margini della società.

I plebei non potevano contrarre matrimonio con i patrizi; erano esclusi dalla gestione della giustizia e dalle massime cariche dello stato; non avevano voce in capitolo nella gestione del demanio pubblico.

i) LA RIVOLTA DELLA PLEBE E LA GUERRA CONTRO LA LEGA LATINA

Lentamente, tutti questi svantaggi spariranno a causa della crescente dipendenza dello stato dall'apporto finanziario e militare della plebe, la quale, come contropartita, rivendicherà sempre nuovi diritti e una maggiore partecipazione nella gestione dello stato.

Nel 493 a.C., quando Roma era ancora in guerra contro le città della lega latina (498-493), essa arrivò anche a minacciare una secessione abbandonando Roma e ritirandosi sul Monte Sacro (perché era la sede dei templi delle maggiori divinità romane).

I patrizi, guidati da Menenio Agrippa, dopo estenuanti trattative e discorsi più o meno nobili, riuscirono ad ammansirli, ma furono costretti a fare delle significative concessioni. Dovettero concedere l'istituzione del concilium

plebis (l'assemblea della plebe), l'elezione di due tribuni e due edili della plebe.

Roma saldò il conto con le città latine sconfiggendole al lago Regillo ed imponendo loro il foedus Cassianus (il patto Cassio), che lasciava sopravvivere la lega, ma sanciva la supremazia di Roma.

l) I POTERI DEI TRIBUNI DELLA PLEBE

Ai tribuni venne riconosciuto il potere di veto su qualsiasi decisione del senato o dei magistrati della repubblica se essa andava contro gli interessi della plebe. Essi avevano il diritto di assistere i plebei maltrattati e potevano intercedere in loro favore per fermare l'esecuzione di qualsiasi procedimento o azione dei magistrati. Ma, innanzi tutto essi vennero dichiarati intoccabili da parte dei patrizi.

I poteri del concilium pleblis o comizi tributi (l'assemblea della plebe) verranno meglio precisati nel 449, quando si specificherà, con una legge, che le sue decisioni (plebisciti) erano vincolanti per tutto il popolo romano, anche se erano soggette alla ratifica del senato.

Agli edili della plebe vennero attribuite due funzioni: garantire l'ordine pubblico e custodire il tesoro della plebe che era depositato nel tempio di Cerere.

m) I DECEMVIRI

Quando la plebe incominciò ad acquisire un certo peso politico, nel V secolo a.C., chiese ed ottenne che si mettesse ordine nell'amministrazione della giustizia.

Secondo la tradizione, il diritto romano si divideva in jus civile e jus divinum, ma tra i due non c'era una netta divisione perchè entrambi non erano basati su norme scritte, ma erano dettati dalla consuetudine (tradizione), che veniva amministrata dal collegio sacerdotale dei pontefices.

Questo non garantiva la certezza del diritto, nè quella della giustizia. Il cittadino comune si trovava in una condizione di inferiorità perchè non conosceva le norme in base alle quali veniva giudicato.

Nello stesso tempo, la consuetudine non era comune ai due settori della società romana: i patrizi e la plebe. Ognuno dei due settori aveva le proprie tradizioni.

Con la richiesta di mettere ordine nella giustizia, la plebe vo-

Ù	¿	leva rendere il cittadino uguale
³	³	di fronte alla legge, che doveva
³ VIRGINIA	³	essere unica e certa. Il compito
³ La tradizione narra che Appio³		di raccogliere e codificare la con
³Claudio, il potentissimo capo³		suetudine fu affidato a dieci ma-
³dei Decemviri, si fosse inva-³		gistrati eletti (Decemviri = dieci
³ghito di una ragazza già pro-³		uomini), ai quali furono concessi
³messa, Virginia, e non potendo-³		poteri illimitati. I Decemviri pre
³la avere, la fece dichiarare³		pararono un codice, che fu inciso
³sua schiava dal tribunale. Il³		su XII Tavole di bronzo ed esposto
³padre di Virginia, il nobile e³		nel Foro. Era l'anno 450 a.C.
³virtuoso Virginio, piuttosto³		Roma, finalmente, aveva una legge
³che concedere la figlia alle³		scritta che garantiva la certezza
³insane brame del prepotente³		del diritto e si avviava a diven-
³Decemviro, la pugnalò davanti³		tare la madre del diritto per tut-
³popolo, che insorse e mise fi-³		ti i popoli successivi, anche quel
³ne al potere dei Decemviri. ³		li del mondo moderno.
À	Ù	

n) LA LEGGE ROMANA DELLE XII TAVOLE

Con le leggi delle XII Tavole era stato codificato il diritto privato, il diritto processuale, quello penale, il diritto pubblico e quello sacrale. Questa codificazione, tuttavia, non era che un primo passo ancora incompleto verso il più maturo diritto romano.

Si erano pubblicate le norme, che avevano ancora un carattere magico-religioso e prevedevano la pena del taglione, ma non si era

Ù	¿	no rese pubbliche le norme di pro
³	³	cedura, che rimasero ancora nelle
³	³	mani dei pontefici per più di cento
³	³	cinquant'anni. Tuttavia, queste leg
³	³	gi costituivano un passo molto im-
³	³	portante verso la direzione della
³	³	completa uguaglianza dei cittadini
³	³	di fronte alle legge. Un altro pas-
³	³	so in questa direzione fu compiuto
À	Û	

pochi anni dopo, nel 445, con l'approvazione della legge del *conubium* (*lex canuleia*), che aboliva, una volta per sempre, il divieto di contrarre matrimoni tra patrizi e plebei.

o) L'ESERCITO NELL'ETA' REPUBBLICANA

L'esercito era diventato una macchina ordinata ed efficiente. Nei primi tempi della repubblica tutto l'esercito romano si esauriva in due legioni, ciascuna delle quali era comandata da un console.

I *milites* erano divisi in coorti, manipoli e centurie. Gli equites erano raggruppati in dieci turme. Il console rappresentava il comandante in capo. Sotto di lui c'erano i tribuni (gli ufficiali superiori), i centurioni, che avevano il comando di cento *milites*, ed i decurioni, che comandavano i drappelli della cavalleria.

Quando l'esercito si muoveva per la guerra era preceduto dai *genieri* (fabbrici), che provvedevano a costruire l'accampamento (*castra*) ed, eventualmente, le strade ed i ponti. Il *castra* era un accampamento fortificato di forma quadrangolare (fig. 420, Disegno di accampamento romano o *castra*). Tutt'intorno al *castra* c'era un fossato e una palizzata. Al centro dell'accampamento, all'incrocio delle due strade principali che intersecavano il campo, c'era la tenda del console.

Lo schieramento in battaglia era composto di quattro file che si muovevano in ondate successive. I primi a muoversi erano i *veliti* che erano armati alla leggera e combattevano in ordine sparso. Seguivano a dare man forte gli *astati*, che erano numericamente più consistenti. Il colpo decisivo veniva sferrato dai principi, i *milites* più maturi, che avevano un armamento più pesante. I *triari*, la quarta fila, entrava in gioco solo in caso di necessità.

p) L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ROMANO

I tre aspetti dei poteri fondamentali all'interno dello stato romano erano la libertas, esercitata dal popolo nei comizi centuriati (il parlamento), la potestas, esercitata dai magistrati e dal *pater familias* all'interno della *gens*, e l'auctoritas, esercitata dal senato.

1) LA LIBERTAS

La *libertas* era la libertà di prendere decisioni politiche che fossero vincolanti per tutti. Essa era riservata al popolo, che la esercitava attraverso gli organi collegiali.

I massimi organi collegiali erano i comizi curiati e, successivamente, i comizi centuriati. In termini moderni, questi organi erano il parlamento di Roma, dove si approvavano le leggi e si eleggevano i massimi magistrati dello stato.

2) LA POTESTAS

La potestas era la capacità-possibilità di esercitare un potere. Detta in altri termini, significava che chi era investito della potestas poteva legittimamente usare la forza per far rispettare i suoi ordini. La potestas, nella Roma antica, apparteneva di diritto al re che esercitava il potere esecutivo dello stato.

Sotto la repubblica, essa era esercitata dai magistrati (consoli, ecc.). Questi erano i soli che potevano usare legalmente la forza per far rispettare le leggi o gli altri provvedimenti amministrativi che si rendevano necessari per il corretto funzionamento dello stato.

All'interno della gens, della casata, il diritto di usare la forza per far rispettare la propria volontà era esercitato dal pater familias, che, come abbiamo visto, amministrava la giustizia all'interno della gens.

In questo caso si diceva che il pater familias esercitava la patria potestas. In base a questa potestas, che gli era riconosciuta dalla tradizione, il pater familias poteva disporre a piacimento non solo dei beni della famiglia e dei servi, ma anche dei membri della famiglia.

Egli poteva sentenziare legalmente la morte di sua moglie o vendere i propri figli. Il suo potere (potestas) era così vasto che, mentre come cittadino doveva obbedienza ad un proprio figlio magistrato dello stato (console, ecc.), all'interno della famiglia era il figlio che gli doveva obbedienza.

3) L'AUCTORITAS

L'auctoritas era la capacità, riconosciuta ed accettata, di dare consigli, anche se non vincolanti. La massima auctoritas in Roma era il senato, che era stato istituito per dare consiglio al re e, successivamente, ai consoli.

Il re consultava sempre il senato prima di sottoporre i suoi provvedimenti alle assemblee legislative. Il senato, inoltre, esercitava la sua auctoritas anche sui provvedimenti legislativi dei comizi centuriati sui quali esprimeva il proprio parere, ma non aveva il potere di modificarli o rigettarli. Le decisioni politiche dei comizi centuriati diventavano leggi dello stato anche senza il parere del Senato.

L'influenza del senato come auctoritas fu grande e prestigiosa fino alle guerre puniche. Dopo incominciò a perdere quel prestigio che lo aveva caratterizzato dal V al II secolo. Per tutto questo periodo, la sua influenza fu così grande da sfociare nella potestas.

L'auctoritas era esercitata anche dai comizi centuriati, a cui il re e, successivamente, i consoli, come capi dell'esercito, dovevano sottoporre i loro piani di azione, che, però, non potevano essere modificati.

L'auctoritas era anche riconosciuta nella vita privata a singole grandi personalità, che, per la loro statura morale o politica, si ergevano come punti di riferimento essenziali. I loro consigli potevano anche non essere seguiti. La loro auctoritas, infatti, si basava su un rapporto di fiducia e di stima, che non poteva essere vincolante.

LE COSE DA RICORDARE

- 1) Il passaggio dalla monarchia alla repubblica non fu indolore;
- 2) Muzio Scevola fu il testimone di un popolo eroico in cui il singolo è pronto a sacrificarsi per la sua grandezza;
- 3) I consoli, che governavano con eguali poteri, dovevano rappresentare le garanzie di un impossibile ritorno del dispotismo;
- 4) I Romani avevano una concezione aperta dello stato che li rendeva diversi dai Greci;
- 5) La politica della cittadinanza contribuì a fare la grandezza Roma;
- 6) Il paterfamilias era l'autorità assoluta all'interno della casa;
- 7) La donna era la padrona che gestiva la Domus;
- 8) La gens era a fondamento dello stato romano. La sua estinzione costituiva un danno notevole per lo stato;
- 9) I clienti (clientes) erano persone che si mettevano sotto la protezione di una famiglia potente;
- 10) La donna romana, la domina, era completamente sotto la tutela del maschio;
- 11) La vita del romano antico era tutta regolata e vissuta in senso religioso;
- 12) La moralità dei Romani non era molto rigida;
- 13) L'educazione del giovane avveniva soprattutto per apprendistato;
- 14) Il primo dovere del cittadino romano era quello di contribuire alla difesa dello stato;
- 15) Il soldato romano era ordinato e disciplinato perché era abituato all'ordine e alla disciplina nella vita civile;
- 16) Il primitivo diritto romano è costituito da antiche regole che vengono accettate da tutti come sacre;
- 17) La società romana era fondata sulle regole in ogni aspetto della vita;
- 18) Il senato era un organo di controllo. Esso non aveva un proprio potere o una propria giurisdizione;
- 19) I tribuni della plebe erano intoccabili;
- 20) La prima codificazione del diritto romano avvenne nel 450 a.C. quando venne redatta la Legge delle XII Tavole;
- 21) I tre pilastri dell'ordinamento costituzionale romano furono la libertas, la potestas e l'auctoritas.